



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Via Roma, 19

www.comune.bagnoliirpino.av.it
sindaco@bagnoli-laceno.it

COPIA

Ordinanza n. 52 in data 26-11-2020	Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA FINO ALL'8 DICEMBRE 2020.
---	--

IL SINDACO

Avv. **TERESA ANNA DI CAPUA**

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, compreso il virus COVID-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» che ha disposto la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;

VISTA l' Ordinanza del Ministro della Salute del 13 Novembre 2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha inserito la Campania fra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cosiddetta "zona rossa";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania riguardanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanze ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTE in particolare:

- l'ordinanza n. 90 del 15.11.2020 con cui veniva disposta fino al 29 novembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori;

- l'ordinanza n. 92 del 23.11.2020 con cui veniva disposta la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria alla data del 25.11.2020;

CONSIDERATA la condizione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il numero dei casi registrati sul territorio nazionale e regionale come peraltro documentato dai report redatti dalle competenti strutture sanitarie ed amministrative;

VISTI, in particolare, i dati aggiornati al 25.11.2020 sulla curva epidemiologica COVID-19 relativa al Comune di Bagnoli Irpino;

CONSIDERATO che, nonostante la situazione locale in materia di contagi definisca un numero di casi non particolarmente significativo, occorre in ogni caso adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio a tutela della salute e dell'incolumità della popolazione, specialmente studentesca, reiterando e applicando quelle misure a carattere preventivo e precauzionale a presidio della sicurezza e tutela della salute della cittadinanza;

ATTESO che la ripresa delle attività educative in presenza della scuola nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria risulta allo stato incompatibile con l'evolversi della situazione epidemiologica a livello locale;

IN ATTESA dei risultati degli screening effettuati dall'ASL attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTI gli Artt. 50 e 54 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., i quali attribuiscono al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione minacciata nel caso in argomento dalla potenziale diffusione del contagio da VIRUS COVID - 19;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO lo Statuto del Comune di Bagnoli Irpino;

ORDINA

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti Regionali o Nazionali:

- A decorrere dal 27 novembre 2020 fino alla data dell'8 dicembre 2020 la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria;

- A decorrere dal 1 dicembre 2020 fino alla data dell'8 dicembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori.

Restano, comunque, consentite in presenza solo le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione. da parte dell'Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza:

- sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e ed alla stessa sia garantita la più ampia diffusione;

- sia trasmessa al Prefetto, al locale Comando stazione Carabinieri, alla Polizia Municipale, al responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo, al Dirigente scolastico, alla Task Force della Regione Campania e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino.

Dalla Residenza Municipale, li 26-11-2020

IL SINDACO
(Avv. TERESA ANNA DI CAPUA)